



REGIONE MARCHE SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 – BANDO MISURA 6 – AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ
IMPRENDITORIALI PER ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE NELLE ZONE RURALI

Sotto Misura 6.2 – “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali”.

Obiettivi: Sostenere l'avviamento di nuove attività imprenditoriali nelle aree rurali per attività extra-agricole.

Destinatari del bando: Persone fisiche (singole o associate) che si impegnano ad esercitare l'attività di impresa indicata nel piano aziendale per almeno cinque anni dalla data di avvio dell'impresa e a sottoscrivere un contratto di filiera nell'ambito di un Progetto Integrato di Filiera Legno-Energia.

Annualità: 2019

Dotazione finanziaria assegnata: € 540.000,00

Scadenza per la presentazione delle domande: 14/11/2019, ore 13,00

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Dott. Luciano Neri

Tel. 071-8063639 – Indirizzo mail: luciano.neri@regione.marche.it

Sommario

1. Definizioni	3
2. Obiettivi e finalità	6
3. Ambito territoriale	6
4. Dotazione finanziaria	6
5. Descrizione del tipo di intervento	7
5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto	7
5.1.1 <i>Requisiti del soggetto richiedente</i>	7
5.1.2 <i>Requisiti dell'impresa</i>	7
5.1.3 <i>Requisiti del progetto</i>	8
5.2 Tipologia dell'intervento	8
5.2.1 <i>Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali</i>	8
5.3 Spese ammissibili	8
5.3.1 <i>Spese ammissibili e non ammissibili</i>	8
5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto	9
5.4.1 <i>Entità dell'aiuto all'avviamento della nuova impresa</i>	9
5.5 Selezione delle domande di sostegno	10
5.5.1 <i>Criteri per la selezione delle domande</i>	10
5.5.2 <i>Modalità di formazione della graduatoria</i>	11
6 Fase di ammissibilità	12
6.1 Presentazione della domanda di sostegno	12
6.1.1 <i>Modalità di presentazione delle domande</i>	12
6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande</i>	13
6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda</i>	13
6.1.4 <i>Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i>	14
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno	15
6.2.1 <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	15
6.2.2 <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	16
6.2.3 <i>Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità</i>	16
6.2.4 <i>Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria</i>	17
6.2.5 <i>Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità</i>	17
7 Fase di realizzazione e pagamento	17
7.1 Variazioni progettuali	18
7.1.1 <i>Presentazione delle domande di variazione progettuale</i>	18

7.1.2	<i>Documentazione da allegare alla variante</i>	18
7.1.3	<i>Istruttoria delle domande</i>	18
7.2	Adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali	19
7.3	Domanda di pagamento della prima rata	19
	7.3.1 <i>Presentazione delle domande</i>	19
	7.3.2 <i>Istruttoria delle domande</i>	19
7.4	Domanda di pagamento della seconda rata	19
	7.4.1 <i>Presentazione delle domande</i>	19
	7.4.2 <i>Istruttoria delle domande di pagamento della seconda rata</i>	20
	7.4.3 <i>Domande di proroga</i>	20
7.5	Impegni dei beneficiari	20
7.6	Controlli e sanzioni	22
7.7	Richieste di riesame e presentazione di ricorsi	22
7.8	Informativa trattamento dati personali e pubblicità	22

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche.

AUTORITA' DI GESTIONE (AdG): l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche.

BENEFICIARIO: soggetto la cui domanda di aiuto risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.

BIOMASSA¹: frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. Sono compresi i BIOLQUIDI - combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti dalla biomassa - nonché i BIOCARBURANTI - carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa. La biomassa è classificabile come **sottoprodotto** qualora soddisfi le condizioni previste dall'art. 184 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e rientri nell'elenco presente nella tabella 1-A del DM 06 luglio 2012 (scarti di macellazione non destinati al consumo umano, effluenti zootecnici, paglia, stocchi, lettiere, sottoprodotti derivanti dalla lavorazione e gestione del bosco, potature e residui della manutenzione del verde pubblico e privato, prodotti secondari dell'industria agroalimentare e sottoprodotti provenienti dalla lavorazione del legno).

BIOMASSE FORESTALI: materiale di origine vegetale prodotto da interventi silvocolturali, da manutenzioni forestali e da potatura e materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, pellet, refili, tondelli, granulati e cascami di legno vergine non contaminati da inquinanti. Nella sua accezione energetica il termine biomassa indica la materia

¹ D.Lgs. 03 marzo 2011, n. 28 Art. 2

organica prodotta o residua utilizzabile come fonte di energia in processi di generazione di elettricità, calore o biocombustibile.

BOSCO, FORESTA E SELVA: i termini bosco, foresta e selva sono equiparati. Sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea maggiore del 20 per cento (art. 3 comma 3 D.Lgs 3 aprile 2018 n. 34)

CAPO AZIENDA: responsabile o corresponsabile civile e fiscale di un'impresa agricola con poteri di amministrazione ordinaria o straordinaria.

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA): codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

COGENERAZIONE/TRIGENERAZIONE: la cogenerazione è il processo di produzione contemporanea di energia meccanica (solitamente trasformata in energia elettrica) e di calore. Il calore è utilizzabile per riscaldamento di edifici e/o per processi produttivi-industriali. Nel caso della trigenerazione si utilizza l'energia termica recuperata dalla trasformazione termodinamica anche per produrre energia frigorifera.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE Commissione nominata con apposito atto, incaricata della valutazione dei singoli Progetti Integrati di Filiera al fine della formulazione della graduatoria di merito.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER IL RIESAME: commissione istituita con apposito atto dall'AdG competente alla definizione del riesame delle domande a seguito di presentazione di memorie scritte.

CONTO CORRENTE DEDICATO: conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario ed utilizzato per effettuare tutti i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento.

CONTRATTO DI FILIERA: contratto sottoscritto dai partecipanti alla filiera redatto sotto forma di scrittura privata contenente gli impegni, i vincoli reciproci, le modalità di gestione della filiera e dell'eventuale contenzioso.

DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCEDERE IL SOSTEGNO: provvedimento dell'Autorità di Gestione con il quale viene approvata la graduatoria unica regionale e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile in graduatoria.

DOMANDA DI SOSTEGNO: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento.

EFFICIENZA ENERGETICA: è il rapporto tra la quantità di lavoro utile eseguito dal processo (in joule), e la quantità di energia (sempre in joule) assorbita dal processo.

ENERGIA: grandezza fisica che misura la capacità di un corpo o di un sistema fisico di compiere lavoro. L'unità di misura derivata del Sistema Internazionale per l'energia è il joule (simbolo: **J**). A seconda dell'ambito, altre unità di misura sono adottate per misurare l'energia, ad esempio: la caloria (cal) = 4,186 799 940 9 J, il kilowattora (kWh) = $3,6 \times 10^6$ J e la frigoria, equivalente alla caloria.

FASCICOLO AZIENDALE: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato

di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale².

FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

FILIERA FORESTALE (LEGNO – ENERGIA): Le filiere forestali hanno le seguenti caratteristiche:

- Sono riferite a tutte le tipologie di prodotti commerciali derivanti dall'utilizzo delle foreste;
- Realizzazione degli impianti di lavorazione secondaria del legno entro un raggio di 50 km dalle aziende produttrici di materia prima;
- l'insieme organizzato di attività che concorrono alla produzione dei prodotti di filiera, l'estrazione e la raccolta dei materiali legnosi dalle foreste e dai boschi, nonché le attività di trasformazione e commercializzazione di un prodotto legnoso o di falegnameria e dei prodotti secondari del bosco compresa la produzione di energia da biomasse forestali, nonché di prodotti energetici (pellet, cippato, ecc.).

IMPRESA IN DIFFICOLTÀ': l'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:³

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate⁴;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate⁵;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

La condizione di impresa in difficoltà non rileva ai fini dell'applicazione del Reg. UE n. 702 del 25/06/2014 per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici (cfr paragrafo 6 dell'art. 1).

²Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

³ Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014): Parte I, capitolo 2.4, comma

⁴ Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione

⁵ Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE

MICRO IMPRESA: l'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013 e della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione).

PIANO DI GESTIONE FORESTALE: Piano di gestione forestale di cui alla metodologia unica regionale prevista dalla DGR n. 988/1996.

PICCOLA IMPRESA: è l'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro (ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013 e della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione).

POTENZA IMPIANTO ENERGETICO: è l'energia trasferita nell'unità di tempo. Viene anche utilizzata per quantificare l'energia prodotta. Nel caso di produzione di energia termica si utilizza in genere il kWt o la kcal/h, nel caso di produzione di energia elettrica si utilizza comunemente il kWe e nel caso di produzione di energia frigorifera si utilizza tipicamente la Fr/h.

PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA: il progetto, presentato dal Soggetto Promotore.

RICHIEDENTE: soggetto che presenta domanda di sostegno.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

SIAR: Sistema Informativo Agricolo Regionale.

SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA FILIERA: tutti i soggetti che hanno sottoscritto il contratto di filiera.

SOGGETTO PROMOTORE: E' il soggetto che si costituisce come raggruppamento di più imprese operanti nel settore agricolo e/o forestale.

STRUTTURA DECENTRATA AGRICOLTURA DELLA REGIONE MARCHE (SDA): la struttura decentrata agricoltura territorialmente competente per la presa in carico delle domande che assicura le attività di protocollazione, classificazione, fascicolazione e gestione.

2. Obiettivi e finalità

la sottomisura è finalizzata allo sviluppo economico e sociale delle aree rurali incentivando la nascita di nuova imprenditorialità nel settore della produzione di energia da biomassa forestale.

Attraverso il sostegno agli investimenti realizzati nel settore delle fonti energetiche rinnovabili si contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici.

3. Ambito territoriale

La presente sottomisura si applica nelle aree rurali della Regione Marche (D, C3, C2 e C1).

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per il bando della presente misura è pari ad € 540.000,00.

La dotazione finanziaria disponibile è al netto della quota del 10% che è cautelativamente riservata dall'Autorità di Gestione alla costituzione di un fondo di riserva. Attraverso tale fondo sarà garantita la disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei requisiti di seguito indicati determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.

Condizione imprescindibile è la presentazione di un Progetto Integrato di Filiera per la produzione di energia rinnovabile da biomassa forestale di cui al relativo bando.

5.1.1 *Requisiti del soggetto richiedente*

Il soggetto richiedente può essere:

- una micro-impresa o una piccola impresa di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicata nelle aree rurali della Regione Marche (D, C3, C2 e C1)

Oppure

- una persona fisica che si impegni a diventare micro impresa o piccola impresa come da punto precedente.

Al momento della presentazione della domanda di sostegno, il soggetto richiedente deve rispettare le seguenti condizioni:

- avere età superiore a 18 anni;
- non beneficiare di pensione di anzianità o vecchiaia;
- essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- disporre di un fascicolo aziendale AGEA aggiornato in tutte le sezioni e validato prima della presentazione della domanda di aiuto;
- non far parte di altre compagini sociali che si candidano a ricevere il sostegno di cui al presente bando. La partecipazione ad altre compagini sociali comporta l'inammissibilità di tutte le domande presentate in cui figura la stessa persona fisica, compresa quella presentata singolarmente;
- in caso di associazione, il soggetto richiedente deve essere la persona fisica che andrà a ricoprire il ruolo di amministratore o socio con poteri di legale rappresentanza.

5.1.2 *Requisiti dell'impresa*

Al momento della presentazione della domanda devono sussistere le seguenti condizioni:

- 1 nel caso di impresa esistente, la stessa deve avere sede operativa all'interno del territorio della Regione Marche. Nel caso di più sedi, almeno una sede operativa deve ricadere nelle Marche;
- 2 entro tre mesi dalla adozione della decisione individuale di concedere il sostegno, le imprese oggetto di aiuto all'avviamento della nuova attività dovranno risultare regolarmente iscritte all'INPS ed al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) con codice

ATECO pertinente con la nuova attività avviata. Si considera avvio dell'impresa infatti l'iscrizione alla CCIAA e all'INPS;

- 3 la nuova impresa o la nuova attività avviata deve operare nella trasformazione di materiale legnoso in energia o materiale energetico.

5.1.3 *Requisiti del progetto*

Al momento della presentazione della domanda il progetto (piano aziendale) deve rispettare le seguenti condizioni:

1. raggiungere un punteggio minimo pari a 0,40;
2. essere conforme a quanto indicato all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n.807/2014 per l'avvio di attività negli ambiti economici descritti al successivo paragrafo 5.2, al fine di dimostrare la validità del progetto di insediamento (per i contenuti del progetto cfr. paragr. 6.1.1);
3. avere un profilo temporale di 18 mesi dalla data della adozione della decisione individuale di concedere il sostegno, al termine dei quali andrà verificato il rispetto degli obiettivi individuati.

Per avvio del progetto si farà riferimento alla data risultante da:

- nel caso di investimenti fissi e comunque soggetti a rilascio di titoli abilitativi, dalla data della dichiarazione di inizio lavori inviata al Comune competente nei casi previsti o, in alternativa, della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 del tecnico progettista o del direttore dei lavori;
- nel caso di opere per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo (es. sistemazione e messa in sicurezza dei percorsi e delle aree esterne etc.), dalla data dell'inizio dei lavori, presente nella dichiarazione sostitutiva del tecnico progettista o del direttore dei lavori;
- per quanto riguarda l'acquisto delle dotazioni strumentali (macchine, attrezzature ecc), dalla data riportata sui documenti di trasporto (D.D.T.) o fattura di accompagnamento.

Il Piano Aziendale deve necessariamente risultare correlato strettamente al Progetto Integrato di Filiera dei prodotti legnosi a cui è collegato e prevedere gli investimenti di cui alla sottomisura 6.4B1.

5.2 **Tipologia dell'intervento**

5.2.1 *Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali*

Sono ammissibili aiuti per l'avviamento di nuove imprese o di nuove attività di tipo extra agricolo nelle aree rurali esclusivamente per attività di produzione di energia o di materiale energetico prevalentemente da biomassa legnosa forestale derivante da una gestione attiva delle foreste.

Il piano degli investimenti deve coincidere con quello presentato e finanziato a valere della sottomisura 6.4.B1.

Tutti gli investimenti previsti dal Piano Aziendale devono essere realizzati sul territorio della Regione Marche.

5.3 **Spese ammissibili**

5.3.1 *Spese ammissibili e non ammissibili*

Trattandosi di aiuto forfettario all'avviamento dell'impresa non si prevede la rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione del piano aziendale.

Il premio sarà erogato solo per attività del richiedente avviate dal giorno successivo la data di presentazione della domanda di sostegno.

5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto

5.4.1 Entità dell'aiuto all'avviamento della nuova impresa

L'aiuto è di tipo forfettario, e può essere erogato soltanto a fronte della realizzazione degli impianti necessari per l'attività di produzione di energia o di materiale energetico da biomassa legnosa forestale sostenuti nell'ambito di una domanda di sostegno finanziata a valere della sottomisura 6.4B1.

L'importo del sostegno è diversificato in base alla situazione socio economica delle aree in cui avviene l'avvio della nuova attività.

In particolare nelle aree a più elevato livello di ruralità D e C3 che presentano le maggiori criticità, viene concesso un aiuto più elevato:

- 30.000,00 euro per le imprese di nuova costituzione ubicate in aree D e C3;
- 25.000,00 euro per le imprese di nuova costituzione ubicate nelle altre zone.

L'aiuto è erogato in due rate:

- A) la prima rata è erogata immediatamente dopo l'approvazione del sostegno da parte del **responsabile regionale del PIF** collegato e previa comunicazione di avvio dell'attuazione del Piano Aziendale ed è pari a euro:
- ✓ 15.000,00 per le imprese di nuova costituzione ubicate in aree D e C3;
 - ✓ 12.000,00 per le imprese di nuova costituzione ubicate nelle altre zone;
- B) la seconda rata è erogata a saldo dopo la verifica della corretta attuazione del Piano Aziendale e comunque non oltre 24 mesi dalla adozione della decisione individuale di concedere il sostegno.

Per le imprese di nuova costituzione ricadenti nelle aree del cratere sismico l'importo del sostegno è diversificato con la stessa logica di cui sopra e pari a:

- 40.000,00 euro per le imprese di nuova costituzione ubicate in aree D e C3;
- 35.000,00 euro per le imprese di nuova costituzione ubicate nelle altre zone.

L'aiuto è erogato in due rate:

- A) la prima rata è erogata immediatamente dopo l'approvazione del sostegno da parte del **responsabile regionale del PIF** collegato e previa comunicazione di avvio dell'attuazione del Piano Aziendale ed è pari a euro:
- ✓ 20.000,00 per le imprese di nuova costituzione ubicate in aree D e C3;
 - ✓ 17.000,00 per le imprese di nuova costituzione ubicate nelle altre zone;
- B) la seconda rata è erogata dopo la verifica della corretta attuazione del Piano Aziendale e comunque non oltre 24 mesi dalla adozione della decisione individuale di concedere il sostegno.

L'aiuto verrà riconosciuto, in conto capitale, con le modalità stabilite dal regime «de minimis» di cui al Reg. (UE) N. 1407/2013, pubblicato sulla GUCE del 24 dicembre 2013 serie L n. 352.

Sono aiuti in «de minimis» le sovvenzioni pubbliche concesse ad una medesima impresa che non superino i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

“Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa – 4° comma articolo 3 Reg. (UE) N. 1407/2013”.

5.5 Selezione delle domande di sostegno

5.5.1 Criteri per la selezione delle domande

L’attribuzione del punteggio di priorità, con cui è stabilita la posizione di ogni domanda in graduatoria unica regionale, avviene valutando ciascuna delle seguenti tipologie di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100 come riportato in tabella.

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
A. Capacità/esperienze del beneficiario	1%
B. Carattere innovativo dell’iniziativa proposta	40%
C. Prospettive di mercato del settore cui l’attività si riferisce	10%
D. Validità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale	9%
E. Capacità del progetto di generare occupazione	30%
F. Imprenditoria giovanile (tra 18 e 40 anni)	10%
TOTALE	100%

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

A. Capacità/esperienze del beneficiario	Punti
- Progetto presentato da un beneficiario con elevate capacità professionali ed esperienze nel settore oggetto di intervento, comprovate dal possesso da parte del richiedente di un titolo di studio o di comprovate esperienze professionali nel campo della produzione di energia da fonte rinnovabile.	1
- Altri progetti	0

B. Carattere innovativo dell’iniziativa proposta	Punti
--	-------

- Progetto con elevate caratteristiche di innovatività a livello ambientale e di efficienza energetica e comunque oltre gli standard minimi di legge	1
- Altri progetti	0

C. Prospettive di mercato del settore cui l'attività si riferisce	Punti
- Progetto che prevede attività in un settore con buone prospettive di mercato, con contratti di fornitura di energia maggiormente validi in termini di durata del contratto e/o di differenziazione della fornitura di energia.	1
- Altri progetti	0

D. Validità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale	Punti
- Progetto di sviluppo aziendale che dimostra una buona validità economica e finanziaria tramite specifici indicatori del business plan.	1
- Altri progetti	0

E. Capacità del progetto di generare occupazione	Punti
- Progetto il cui piano aziendale preveda, al termine dell'investimento, l'occupazione di almeno una nuova unità full time oltre il titolare dell'impresa	1
- Progetto il cui piano aziendale preveda, al termine dell'investimento, l'occupazione di almeno una nuova unità part time oltre il titolare dell'impresa	0,5
- Altri progetti	0

F. Imprenditoria giovanile (tra 18 e 40 anni)	Punti
- Progetto presentato da un beneficiario di età inferiore a 30 anni	1
- Progetto presentato da un beneficiario di età < 40 anni e \geq a 30 anni	0,5
- Altri progetti	0

5.5.2 Modalità di formazione della graduatoria

È prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A – B – C – D – E – F);
2. si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;
3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria.

Sono ammissibili le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a **0,40**.

A parità di punteggio avranno priorità le domande presentate dal richiedente più giovane. Nel caso di società si farà riferimento al rappresentante legale.

Le domande ammesse verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio attribuito al PIF di riferimento fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista nel presente bando.

La finanziabilità delle domande è comunque condizionata all'approvazione dei PIF.

6 Fase di ammissibilità

6.1 Presentazione della domanda di sostegno

I termini del procedimento sono fissati in 120 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del bando. A norma di quanto stabilito dall'art. 2 L. 241/90 i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, la comunicazione degli esiti dell'istruttoria ai richiedenti per l'eventuale presentazione di memorie ai fini del riesame (cfr. 6.2.3) interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine indicato. Il termine per la presentazione di tali memorie è fissato in 10 giorni.

6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L'istanza deve essere presentata esclusivamente su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- **caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di domanda
- **caricamento su SIAR** degli allegati
- **sottoscrizione** della domanda da parte del richiedente **in forma digitale** mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema; **è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare.**

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dalla AdG.

Ogni richiedente può presentare una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando.

Accanto ai dati identificativi del richiedente la domanda deve contenere inoltre le seguenti dichiarazioni:

- di impegnarsi ad iscriversi alla Camera di Commercio con codice ATECO pertinente con la nuova attività avviata entro tre mesi dalla adozione della decisione individuale di concedere il sostegno;
- di impegnarsi a diventare una micro-impresa o una piccola impresa ubicata nelle aree rurali della Regione Marche (D, C3, C2 e C1) qualora non già costituita al momento della domanda;

- di impegnarsi ad iscriversi all'INPS entro tre mesi dalla adozione della decisione individuale di concedere il sostegno.

La domanda deve contenere inoltre, a pena di inammissibilità:

1. relazione contenente la descrizione:

- della situazione economica di partenza della persona o della micro o piccola impresa che chiede il sostegno;
- delle tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo della nuova impresa o delle nuove attività della micro o piccola impresa e la loro temporizzazione semestrale. La verifica del mancato raggiungimento di tali obiettivi semestrali non determina una revoca dell'aiuto, ma costituisce per l'imprenditore un elemento di eventuale criticità gestionale;
- dei particolari delle azioni richieste per lo sviluppo delle attività della persona o della micro o piccola impresa, quali gli investimenti, la formazione, la consulenza e della dimostrazione circa l'attribuzione del punteggio;

2. il **piano aziendale**, il quale dovrà necessariamente risultare strettamente correlato al Progetto Integrato di Filiera dei prodotti legnosi a cui è collegato. Deve contenere:

- la dimostrazione che la nuova impresa o la nuova attività avviata opera nella trasformazione di materiale legnoso in energia o materiale energetico;
- il dettaglio degli investimenti necessari allo svolgimento delle suddette attività, compreso lo specifico riferimento agli investimenti presentati a finanziamento a valere della sottomisura 6.4B1. Nel caso di costruzione/ristrutturazione di beni immobili produttivi, si farà riferimento alla data di inizio dell'attività comunicata al Comune competente, quale risultante dal relativo titolo autorizzativo previsto dalla normativa edilizia vigente;
- la coerenza, anche in relazione al contratto di filiera sottoscritto, della nuova attività o della nuova impresa con il PIF a cui il progetto è collegato, mettendo in evidenza il ruolo svolto nell'ambito della filiera e dimostrazione della sostenibilità economico finanziaria dell'attività.

6.1.2 Termini per la presentazione delle domande

La domanda di sostegno può essere presentata a partire **dal 2/9/2019 fino al 14/11/2019, ore 13,00**, che costituisce termine perentorio. La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente bando al paragrafo 6.1.3.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine,
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo la scadenza di presentazione delle domande.

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda

La domanda deve contenere la seguente documentazione allegata in formato digitale non modificabile:

- A)** Curriculum vitae del/dei richiedente/i con evidenziate la formazione o le esperienze maturate nel settore di intervento.
- B)** Dichiarazione De Minimis (allegato D).

6.1.4 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Errori sanabili o palesi:

“Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L’autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma”⁶.

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall’Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.)

NON si considerano errori palesi:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata OBBLIGATORIA per l’ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi di priorità.

Delega, variazioni e integrazioni

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere agli uffici una specifica comunicazione contenente:

- i dati del soggetto che ha accettato la delega,
- le attività delegate.

⁶ (art. 4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014) Il regolamento prevede inoltre “Qualora l’autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi.

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica. La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di documento di identità del medesimo.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata⁷.

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità o per l'attribuzione di punteggi non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire, in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC⁸.

Invio di documentazione integrativa

Qualora nello svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriori informazioni al legale rappresentante della ditta richiedente, possibilmente in un'unica soluzione nel rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa, è inviata tramite SIAR una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco dei documenti o l'indicazione delle informazioni da integrare, nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione o le informazioni richieste, esclusivamente tramite SIAR, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC, dalla data di invio della PEC).

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno

6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli amministrativi sulla totalità delle domande sono relativi agli elementi anagrafici e catastali della domanda e di incrocio con altre misure del PSR e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi **che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.**

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

⁷ Nella fattispecie non sono comprese le "varianti" che possono essere invece presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate al paragr...7.1. del presente bando.

⁸ Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 120 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

I controlli riguardano in particolare:

1) verifica di validità tecnica del Piano Aziendale.

La verifica ha ad oggetto i parametri indicati al paragrafo 5.1.3. e al paragrafo 6.1.1 punto 1 del presente bando.

Visite aziendali

Non previste nella presente sottomisura ma rinviate alla fase istruttoria della domanda collegata, a valere sulla sottomisura 6.4B1.

Attribuzione del punteggio di priorità

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri previsti dal presente bando al paragrafo 5.5.1 e 5.5.2 e documentati dai beneficiari.

I requisiti per l'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda o in caso di riduzione del punteggio di priorità dichiarato in domanda si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- ✓ del punteggio assegnato;
- ✓ del contributo concedibile;
- ✓ del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. paragrafo 6.2.3).

6.2.3 Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità

Entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttoria sopraindicata, il richiedente può richiedere il riesame e la ridefinizione della propria posizione alla Commissione di valutazione per il Riesame, attraverso la presentazione di memorie scritte da presentare attraverso SIAR nel termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di esito istruttorio (paragr. 6.2.2).

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC.

La richiesta sarà esaminata dalla Commissione di valutazione per il riesame entro i termini previsti per la pubblicazione della graduatoria regionale.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile di misura, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione, o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.4 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria

A conclusione dell'attività istruttoria, il Responsabile regionale di misura predispose il provvedimento di graduatoria generale dei PIF e di ammissibilità e finanziabilità delle domande di sostegno ad essi collegate.

La finanziabilità delle domande di sostegno è infatti condizionata alla finanziabilità del PIF di riferimento sulla base del suo posizionamento in graduatoria ed alla eventuale predisposizione, sulla base della dotazione finanziaria per sottomisura fissata dal soggetto promotore nel business plan di filiera, della graduatoria interna di ciascuna sottomisura afferente allo specifico PIF.

6.2.5 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità

Il provvedimento di graduatoria generale dei PIF e di ammissibilità e finanziabilità delle domande di sostegno ad essi collegate predisposto dal **responsabile regionale dei PIF**, è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 e DGR n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Ai richiedenti che, in base alla graduatoria medesima, risultino ammessi ma non finanziabili per carenza di fondi sarà inviata la relativa comunicazione.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione

o in alternativa,

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

La comunicazione di finanziabilità e quella di non finanziabilità sono inviate a firma del responsabile regionale di misura.

7 Fase di realizzazione e pagamento

La Regione Marche raccoglie le domande di pagamento dei beneficiari, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante.

Il pagamento può essere richiesto sotto forma di:

- domanda di pagamento della prima rata all'avvio dell'attività di impresa;
- domanda di pagamento del saldo entro 19 mesi dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno.

In questa fase inoltre i richiedenti possono presentare eventuali domande di variazione progettuale.

7.1 Variazioni progettuali

Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variante al progetto approvato. In tale limite non va considerata la variante per cambio di beneficiario che deve essere oggetto di separata richiesta.

Sono da considerarsi varianti, ai fini della presente sottomisura, i cambiamenti del Piano Aziendale di investimenti a valere sulla sottomisura 6.4 azione B1 qualora comportino modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile.

Per quanto riguarda il cambio del beneficiario o del rappresentante legale, il subentro nella titolarità è consentito a condizione che il subentrante s'impegni a realizzare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare tutte le condizioni e gli impegni previsti nel par. 7.5 del presente bando.

7.1.1 Presentazione delle domande di variazione progettuale

Le domande di variante possono essere presentate esclusivamente tramite SIAR. Le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili. Non è obbligatoria la comunicazione della variante prima della sua realizzazione.

Il beneficiario può presentare la richiesta di variante (comprendente gli adeguamenti realizzati e non comunicati) fino a 60 giorni prima della data stabilita per la rendicontazione.

Le varianti approvate ma eseguite in maniera difforme corrispondono a varianti non approvate.

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto al piano complessivo approvato non determinano aumento di contributo; sono quindi totalmente a carico del beneficiario. Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione della spesa ammessa, il contributo viene ricalcolato.

La variante può essere ritirata fino a quando al beneficiario non vengano comunicate inadempienze o l'intenzione di svolgere un controllo in loco (Regolamento UE n. 809/2014 e n. 1306/2013).

7.1.2 Documentazione da allegare alla variante

Alla domanda di variante deve essere allegata esclusivamente tramite SIAR la Relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del Piano Aziendale inizialmente approvato.

7.1.3 Istruttoria delle domande

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale di 45 giorni ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e quantitativa del progetto di variante e la sua compatibilità con il presente bando, in riferimento alle seguenti condizioni:

- a) la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- b) la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- c) la variante non comporti la modifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate, tali da determinare un punteggio di accesso ricalcolato inferiore al punteggio minimo di accesso.

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.

Nel secondo e nel terzo caso la comunicazione del responsabile regionale dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame.

Il Dirigente responsabile di misura adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante.

7.2 Adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali

In linea generale, non sono considerate varianti le modifiche al Piano Aziendale di investimenti presentato a valere sul bando della sottomisura 6.4 azione B1, coerenti con gli obiettivi del bando e rappresentate dall'introduzione di più idonee soluzioni tecnico-economiche. Si tratta quindi di modifiche che per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell'operazione, quali le modifiche di dettaglio o le soluzioni tecniche migliorative.

Per la tipologia delle modifiche ed obblighi del beneficiario si rinvia al bando della collegata sottomisura 6.4B1.

7.3 Domanda di pagamento della prima rata

7.3.1 Presentazione delle domande

La domanda di pagamento della prima rata deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> corredata dalla seguente documentazione:

- a) garanzia fidejussoria stipulata con istituto di credito o società assicurativa equivalente al 100% dell'importo anticipato, utilizzando le procedure e la modulistica AGEA . La modulistica relativa alla fidejussione predisposta da AGEA OP è reperibile su SIAR nella sezione domande di pagamento. La fidejussione deve avere validità comunque fino alla liquidazione del saldo finale dell'aiuto; viene svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo ed ha efficacia fino alla data di rilascio dell'apposita autorizzazione di svincolo da parte dell'Amministrazione competente.
- b) dimostrazione di aver dato avvio alla realizzazione del Piano Aziendale secondo quanto riportato al precedente paragrafo 5.1.3).
- c) Dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.

7.3.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche sono effettuate entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

Nel caso di decadenza dall'aiuto il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite.

7.4 Domanda di pagamento della seconda rata

7.4.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>, entro e non oltre 19 mesi dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno.

Alla richiesta di saldo deve essere allegata tramite SIAR, la seguente documentazione:

- relazione finale che descriva in maniera puntuale la realizzazione di quanto previsto dal Piano Aziendale e il raggiungimento degli obiettivi (formato pdf non modificabile)
- ultimo bilancio approvato o l'ultima dichiarazione IVA presentata, ai fini della verifica della tipologia di impresa costituita (micro o piccola impresa).
- dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

7.4.2 Istruttoria delle domande di pagamento della seconda rata

La liquidazione, è concessa soltanto dopo:

- a) la verifica del mantenimento dei requisiti di accesso e del punteggio minimo richiesto per la finanziabilità della domanda
- b) la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Aziendale;
- c) l'effettuazione di un sopralluogo inteso a verificare in situ:
 - l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti nel Piano Aziendale;
 - che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/14 (cfr. par. 7.5.1).

Le verifiche vengono svolte entro 75 giorni dalla data di ricezione della domanda di saldo.

7.4.3 Domande di proroga

Non sono previste proroghe.

7.5 Impegni dei beneficiari

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente si impegna a:

- aderire ad un PIF della filiera legno energia sottoscrivendo il relativo accordo di filiera;
- avviare l'impresa **entro tre mesi** dalla adozione della decisione individuale di concedere il sostegno, iscrivendosi contestualmente all'INPS ed al Registro delle imprese, della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A. con codice ATECO pertinente con la nuova attività avviata);
- diventare una micro-impresa o una piccola impresa ubicata nelle aree rurali della Regione Marche (D, C3, C2 e C1) qualora non già costituita al momento della domanda;
- realizzare il programma previsto dal piano aziendale **entro 18 mesi** dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno ed effettuare la richiesta di saldo del contributo concesso **entro i 30** giorni successivi;
- esercitare attività di produzione di energia o di materiale energetico da biomassa legnosa forestale per, in qualità di capo azienda almeno **5 anni** dalla data di avvio dell'impresa;
- realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità ed agli obiettivi del Piano Aziendale approvato;
- conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;

- consentire l'accesso in azienda ed un'agevole consultazione della documentazione da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
- non alienare per un periodo di 5 anni, i beni acquistati o ristrutturati grazie al contributo concesso a valere sulla sottomisura 6.4B1 collegata, come previsto ai sensi dell'art.71 del Regolamento UE 1303/2013. Al fine di individuare la decorrenza dell'obbligo, si fa riferimento alla data di adozione del Provvedimento di autorizzazione al pagamento del saldo finale (Decreto del Dirigente).
- dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14 cfr paragr. 7.5.1.

7.5.1 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

I beneficiari delle operazioni cofinanziate ai sensi del presente bando sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi informativi, a pena di decadenza e revoca del contributo accordato:

a) durante l'esecuzione di un'operazione ammessa a contributo:

1) per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10.000 € a collocare almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzii il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Per operazioni il cui sostegno pubblico superi 50.000 euro, apposizione, in luogo ben visibile al pubblico, di una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea, dallo stato italiano e dalla Regione Marche;

2) per gli investimenti per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500.000 €, esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500 000 EUR;

3) per i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, fornire sul sito una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

b) entro tre mesi dal completamento dell'operazione, il beneficiario espone, per gli investimenti finanziati, una targa informativa permanente (o adesivo ben visibile, in caso di beni mobili) o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni, in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione il cui sostegno supera i 500.000,00 euro.

La suddetta cartellonistica oltre a riportare le informazioni sul progetto (nome, obiettivo dell'operazione e descrizione) che non debbono occupare più del 25% dello spazio del cartellone o della targa, debbono riportare altresì: l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, dello Stato Italiano e della Regione Marche. Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità di cui al presente articolo per un periodo di cinque anni successivi alla domanda di pagamento.

Le spese sostenute per ottemperare all'informazione pubblicità, sono eleggibili al cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione considerata.

7.6 Controlli e sanzioni.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo⁹ si applicano le riduzioni e le esclusioni che disciplinate dalla D.G.R. n.1669/2018 ss.mm.

7.7 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variante, alla domanda di SAL e a quella di SALDO, il beneficiario può presentare può presentare tramite SIAR alla Commissione di valutazione per il riesame memorie scritte entro il termine perentorio di 10 giorni indicato nella comunicazione.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

7.8 Informativa trattamento dati personali e pubblicità¹⁰.

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, rpd@regione.marche.it

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) e la base giuridica del trattamento (ai sensi

¹⁹ *Articolo 63*

Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative

1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48.

L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;

b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

10D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 . Codice in materia di protezione dei dati personali; Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR).

degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la Deliberazione Assemblea Legislativa regionale n. 79 del 30/07/2018.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) ai sensi del Protocollo di intesa tra AGEA OP e Regione Marche sottoscritto a maggio 2017 (Rep. Regionale contratti n. 227/2017)..

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

E' necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari in qualità di Autorità di Gestione del PSR Marche 2014/2020 presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.